

Cassazione: l'atteggiamento protrae la violazione della norma che tutela la trasparenza

DS6901

DS6901

Gdf, evasore chi non collabora

L'imprenditore deve indicare verso chi ha emesso fattura

DI DARIO FERRARA

È condannato come evasore chi non collabora con la Guardia di finanza. Il reato di occultamento della contabilità, infatti, si configura quando è molto difficile ricostruire il reddito in base alla situazione interna all'azienda mentre non conta che ci si riesca in altri modi: sussiste, dunque, il dolo di evasione a carico dell'imprenditore che non indica i nomi dei soggetti nei cui confronti ha emesso le fatture non rinvenute nella sua contabilità, che invece sono comunque trovate grazie alle complesse indagini svolte dalla polizia tributaria. È esclusa, poi, la non punibilità per particolare tenuità perché l'atteggiamento non collaborativo protrae la violazione della norma che tutela l'interesse dello Stato alla trasparenza del contribuente. Così la Cassazione penale, sez. III, sent. n. 9591 del 10/3/2025.

Volontà manifesta. Diventa definitiva la condanna a sei mesi di reclusione inflitta al titolare della ditta individuale. Non giova alla difesa dedurre che si configurerebbe soltanto un illecito amministrativo per l'omessa consegna della contabilità ai finanziari e non il reato di occultamento. L'illecito penale, infatti, scatta quando la mancata disponibilità delle scritture rende impossibile ricostruire i redditi o il volume d'affari, almeno in base ai documenti che si trovano in azienda, e sussiste il dolo di evasione, a favore proprio o di altri; entrambi i requisiti sussistono nel caso specifico: l'imprenditore costringe la poli-

zia tributaria a trovare le fatture mancanti nella contabilità convocando i clienti, somministrando questionari, compiendo verifiche presso gli enti pubblici e consultando l'anagrafe tributaria. Insomma: l'interessato dimostra la volontà di sottrarsi all'accertamento tributario.

Controlli incrociati. L'art. 10 del dlgs 74/2000, sanziona la violazione dell'obbligo di trasparenza fiscale che sussiste quando la documentazione dell'impresa non consente di ricostruire le operazioni economiche in modo immediato e senza ulteriori indagini. È irrilevante, invece, che i movimenti privi di documentazione nelle scritture possano essere ricostruiti lungo percorso esterni all'impresa, ad esempio con i controlli incrociati sugli altri soggetti economici con i quali ci sono stati rapporti commerciali. La mancata cooperazione con i finanziari, nel caso specifico, fa in modo che la violazione si protragga nel tempo e quindi impedisce di considerare di particolare tenuità la lesione arrecata al bene giuridico protetto dalla norma.

Testimonianza superflua. Non giova, infine, chiedere di sentire come testimone nel dibattimento la commercialista dell'imputato, che si sarebbe occupata di tenere la contabilità della ditta individuale: la richiesta risulta «del tutto generica» e non si capisce perché la deposizione dovrebbe essere decisiva per la difesa, visto che i giudici del merito hanno dato ampiamente atto delle difficoltà incontrate dalla Finanza nel corso dell'accertamento tributario.

— © Riproduzione riservata —

